

Criteri per l'individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti eolici con potenza superiore a 20 kW e indirizzi in materia di autorizzazioni energetiche da fonte eolica

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE NON IDONEE E LIMITAZIONI

Le aree non idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza superiore a 20 KW, sono individuate sulla base di due parametri:

- 1) Concentrazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili esistenti ai fini del concreto perseguimento degli obiettivi di tutela delle aree di pregio paesaggistico in quanto testimonianza della tradizione agricola della regione di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 15 della L.R. 6/2016;
- 2) Aree di tutela per tutti gli altri casi in cui si verificano i presupposti di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 1 dell'art. 15 della L.R. 6/2016.

Con riguardo alla concentrazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili esistenti, l'elaborazione cartografica allegata (figure 1-2-3-4) evidenzia come gli impianti di produzione da fonte eolica insistono su poche aree del territorio regionale compromettendone i tratti identitari (foto 1-2).

Ai fini del concreto perseguimento degli obiettivi di salvaguardia delle risorse paesaggistiche, culturali, territoriali ed ambientali, si rende necessario evitare ulteriore compromissione dei tratti identitari di tali aree considerate di pregio paesaggistico in quanto testimonianza della tradizione agricola della regione ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'art. 15 della legge regionale 6/2016.

Da una analisi effettuata nei luoghi in cui sono stati installati impianti di produzione eolica si evidenzia come l'intensità degli impianti altera gli aspetti caratteriali del paesaggio. In particolare da una analisi degli elaborati cartografici presenti in regione Campania presso l'ufficio SIT in cui si rappresentano gli insediamenti al 2012 alcune aree sono particolarmente interessate dal fenomeno. L'ulteriore analisi, supportata da visite in loco, evidenzia che sono da considerarsi intensivi quegli insediamenti che superano, su base comunale, 5 volte la media regionale dell'energia installata in rapporto alla superficie come evidente dall'allegata documentazione cartografica (figure 1-2-3-4) e fotografica (foto 1-2). A tal fine, risulta utile l'indice di saturazione elaborato dai dati resi disponibili dal GSE, soggetto facente parte del SISTAN (Sistema Statistico Nazionale).

Pertanto, viene definito "carico insediativo medio regionale" il rapporto tra la potenza complessivamente installata e la superficie complessiva del territorio regionale.

Viene invece definito "carico insediativo medio comunale" il rapporto tra la potenza complessivamente installata e la superficie complessiva del territorio comunale.

Non sono idonee all'installazione di nuovi impianti eolici le aree situate in Comuni il cui "carico insediativo medio comunale" supera di 5 volte il "carico insediativo medio regionale".

L'elenco dei Comuni "saturi" e, pertanto, non idonei all'installazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili è aggiornato con cadenza annuale dal Direttore della DG per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive in base ai dati pubblicati dal GSE, ai sensi del paragrafo 5.1 delle Linee Guida allegate al DM 10/09/2010, sul "Bollettino sull'energia da fonti rinnovabili" al 31/12 dell'anno precedente.

Con riguardo alle aree di tutela per tutti gli altri casi in cui si verificano i presupposti di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 1 dell'art. 15 della L.R. 6/2016, gli impianti, ad esclusione dei microimpianti eolici per i quali la potenza installata non supera i 20 KW, sono preliminarmente classificati in base alla potenza e alle dimensioni degli aerogeneratori (Tabella 1).

Non sono idonee all'installazione di nuovi impianti eolici le aree che ricadono in quelle riportate nelle Tabelle 2, 3, 4 e 5 limitatamente alla tipologia di impianto ivi riportata.

Sono comunque inidonee, a prescindere dalla potenza installata, tutte le aree ricadenti in siti riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità.

In tutte le aree anche non ricomprese nei punti 1 e 2 dell'elenco sopra riportato sono comunque individuate le seguenti limitazioni:

1. fascia di rispetto da strade comunali urbane ed extraurbane subordinata a studi di sicurezza in caso di rottura accidentale degli organi rotanti, in ogni caso tale distanza non deve essere inferiore a 3 volte l'altezza dell'aerogeneratore, fermo restando quanto previsto dal Codice della Strada, al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità, l'altezza massima dell'aerogeneratore si intende l'altezza del mozzo più il raggio del rotore;
2. fascia di rispetto pari a 2 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore dal ciglio sinistro e destro del Regio Tratturo e Tratturello al fine di salvaguardare la testimonianza degli antichi assi ancora visibili della viabilità minore;
3. la minima distanza di ciascun aerogeneratore da unità abitative munite di abitabilità, regolarmente censite, deve essere determinata in base ad una verifica di compatibilità acustica e tale da garantire l'assenza di effetti di Shadow-Flickering in prossimità delle abitazioni e da garantire la sicurezza in caso di distacco degli elementi rotanti o di rotture accidentali, e comunque non può risultare inferiore a 5 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore, ciò al fine di tutelare i residenti da emissioni sonore e per assicurare la incolumità pubblica e privata;
4. la minima distanza di ciascun aerogeneratore dai centri abitati individuati dagli strumenti urbanistici vigenti deve essere determinata in base ad una verifica di compatibilità acustica e tale da garantire l'assenza di effetti di Shadow-Flickering in prossimità delle abitazioni e da garantire la sicurezza in caso di distacco degli elementi rotanti o di rotture accidentali, e comunque non può risultare inferiore a 10 volte l'altezza massima dell'aerogeneratore, ciò al fine di tutelare i residenti da emissioni sonore e per assicurare la incolumità pubblica e privata.

ULTERIORI DISPOSIZIONI

- 1) le società proponenti, indipendentemente dalla potenza dell'impianto, dovranno esibire il progetto di *decommissioning* e riambientalizzazione congiuntamente alla presentazione dell'istanza di autorizzazione, indicando il dettaglio degli interventi di smantellamento e ripristino dei luoghi e dei costi attesi. L'intero importo andrà garantito con apposita fideiussione emessa esclusivamente da società iscritta negli elenchi IVASS o da primario Istituto Bancario per lo smantellamento dell'impianto ed il ripristino delle aree. La fideiussione deve avere durata quinquennale, e deve essere rinnovata fino alla data di smantellamento dell'impianto. L'omesso rinnovo periodico della fideiussione ovvero l'omessa trasmissione dell'avvenuto rinnovo comportano la

decadenza/revoca dell'autorizzazione. La fideiussione dovrà essere presentata prima dell'inizio dei lavori pena la decadenza dell'autorizzazione;

2) Ai fini della sicurezza deve essere elaborato, per ogni aerogeneratore esistente, da costruire, autorizzato o in corso di autorizzazione, un apposito studio sulla gittata massima degli elementi rotanti nel caso di rottura accidentale;

3) Lo smantellamento dovrà riguardare l'aerogeneratore, la rimozione della piastra di fondazione ed il taglio dei pali di fondazione fino alla profondità di mt. 1,50 dal piano di campagna; tale obbligo si applica anche agli impianti già realizzati, in corso di costruzione e autorizzati i cui lavori non siano ancora iniziati. Alla fine del ciclo produttivo dell'impianto, il soggetto autorizzato è tenuto a dismettere l'impianto secondo il progetto approvato, ai sensi della normativa vigente:

3.I. rimuovendo gli aerogeneratori in tutte le loro componenti e conferendo il materiale di risulta agli impianti all'uopo deputati dalla normativa di settore;

3.II. rimuovendo completamente le linee elettriche e gli apparati elettrici e meccanici della sottostazione, conferendo il materiale di risulta agli impianti all'uopo deputati dalla normativa di settore;

3.III. ripristinando lo stato preesistente dei luoghi mediante la rimozione delle opere, il rimodellamento del terreno allo stato originario ed il ripristino della vegetazione, avendo cura di:

3.III.a. ripristinare la coltre vegetale assicurando il ricarico con almeno un metro e mezzo di terreno vegetale;

3.III.b. rimuovere i tratti stradali della viabilità di servizio rimuovendo la fondazione stradale;

3.III.c. utilizzare per i ripristini della vegetazione essenze erbacee, arbustive ed arboree autoctone di ecotipi locali di provenienza regionale;

3.III.d. comunicando agli Uffici regionali competenti la conclusione delle operazioni di dismissione dell'impianto.

4) le società proponenti, oltre agli Oneri per la procedura VIA di cui alla Delibera di Giunta regionale n. 683/2010, sono tenute, all'atto del deposito della prima istanza, al versamento degli oneri istruttori, così come previsti dalle Linee Guida Nazionali, nella misura fissa dello 0.03% del valore dell'investimento a favore dell'Ente Regione per gli impianti soggetti ad Autorizzazione Unica, a favore del Comune per gli impianti soggetti a PAS (articolo 4, comma 1, della legge n. 62 del 2005).

5) il progetto deve evidenziare gli elementi che possono produrre apprezzabili impatti sull'ambiente, inoltre, dovrà contenere la descrizione dell'ambiente, l'analisi degli impatti, l'analisi delle alternative, le misure di mitigazione correlate alla componente naturalistica (fauna, flora ed ecosistema), così come previsto dalla vigente normativa di settore, nonché dalle Linee Guida regionali sugli impatti cumulativi;

6) gli sbancamenti ed i riporti di terreno devono essere contenuti il più possibile ed è necessario prevedere per le opere di contenimento e ripristino l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica;

7) dovranno essere limitate le attività di realizzazione dell'impianto nel periodo riproduttivo delle principali specie animali;

8) al termine dei lavori il proponente deve procedere al ripristino morfologico, alla stabilizzazione ed inerbimento di tutte le aree soggette a movimenti di terra e al ripristino della viabilità pubblica e privata, utilizzata ed eventualmente danneggiata in seguito alle lavorazioni;

9) le società proponenti, indipendentemente dalla potenza dell'impianto e dalla data di concessione dell'autorizzazione, dovranno, entro e non oltre quattro mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, esibire il progetto di impianto nel quale è descritto il ciclo di produzione e la vita utile attesa dello stesso unitamente al progetto di *decommissioning* assistito da garanzia fideiussoria come descritto nei punti che precedono. Il titolo autorizzativo si intende rilasciato fino alla data indicata come termine della vita utile dell'impianto e comunque entro e non oltre anni 25 dal rilascio dell'autorizzazione.

Disposizioni per i Comuni.

I Comuni, interessati dalla possibilità di insediamenti eolici assoggettati alla Procedura abilitativa semplificata di cui all'art. 6 del D.Lgs. 28/2011, entro il termine di 90 giorni dall'adozione del presente atto e prima del rilascio di nuove autorizzazioni all'istallazione, devono procedere all'approvazione del PEC – Piano Energetico Comunale.

Nel rilascio dei titoli abilitativi, i Comuni si uniformano ai limiti e alle condizioni previste dal presente provvedimento, adottando specifiche prescrizioni che riassumano gli obblighi a carico del preponente.

I Comuni trasmettono alla Direzione Generale regionale competente copia di tutti i titoli abilitativi rilasciati.

In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 28/2011, la procedura PAS di cui all'art. 6, relativa agli impianti eolici di potenza fino a 60 kw è di esclusiva competenza comunale.

Le amministrazioni comunali, nell'ambito delle proprie competenze, devono dare priorità alle installazioni di impianti di produzione eolica alle aziende agricole che destinino tutta o parte della produzione elettrica all'autoconsumo.

A titolo di misura compensativa, per tutte le tipologie di impianti ad esclusione del microeolico (fino a 20 kW di potenza), è stabilito un onere economico a carico di tutti i soggetti autorizzati, in favore del Comune ove l'impianto è ubicato, pari al 3% dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto (punto 9 D.M. 10/09/2010), somma da utilizzarsi con esclusiva finalità di ristoro di carattere ambientale e territoriale, in ossequio alla vigente normativa.

Norme transitorie e finali.

Non sono concessi titoli autorizzatori all'installazione di impianti eolici che insistono su aree non idonee.

Tutti i procedimenti amministrativi non conclusi alla data di entrata in vigore della Legge Regionale n. 6/2016 ovvero avviati dopo tale data sono conclusi in conformità alle disposizioni dettate dal presente provvedimento.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2003, il titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato è costituito dal rilascio dell'autorizzazione. Pertanto, si considerano non conclusi i procedimenti per i quali non sia stato rilasciato il titolo autorizzativo anche se sono state svolte le attività propedeutiche mediante la conferenza dei servizi di cui agli art. 14 e ss. della L. 241/90 e ss.mm.ii.

Con riferimento ai procedimenti non conclusi relativi ad istanze volte al rilascio di titoli autorizzativi per impianti eolici situati in aree non idonee e precluse in modo assoluto, gli uffici competenti della Regione Campania procedono direttamente al rigetto previa comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii. non necessitando una preventiva valutazione/rivalutazione del progetto.

Sono sempre considerate aree non idonee e precluse in modo assoluto quelle situate in Comuni definiti "saturi".

Per le altre istanze, invece, la valutazione di coerenza con le disposizioni di cui al presente provvedimento sarà effettuata in sede di conferenza dei servizi mediante il procedimento unico di cui all'art. 12 del D. Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii.

Le autorizzazioni già rilasciate sono invece fatte salve con le seguenti precisazioni:

1. Alla fine del ciclo produttivo degli impianti già autorizzati alla data di entrata in vigore della Legge Regionale n.6/2015, il titolo autorizzativo si intende decaduto. Resta facoltà del titolare degli impianti, prima della scadenza dell'autorizzazione, richiedere il *repowering* totale garantendo un coefficiente di riduzione del numero di aerogeneratori pari almeno al 30%.
2. Gli impianti già in esercizio ovvero autorizzati e in costruzione prima dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni, al termine della vita utile degli stessi, qualora ricadano in aree individuate non idonee, devono essere invece smantellati. In tal caso, sono consentite solo attività di manutenzione ordinaria.

Le disposizioni del presente atto sono immediatamente esecutive. Le stesse saranno recepite, ed eventualmente modificate e/o integrate, dal PEAR in corso di redazione.

Tabella 1- *Classificazione degli impianti*

CARATTERISTICHE DI POTENZA (P) DEGLI IMPIANTI

MINI	impianti con $20\text{kW} \leq (P) \leq 60\text{kW}$
MEDIO	impianti $60\text{kW} \leq (P) \leq 1 \text{ MW}$
GRANDE	impianti con $(P) \geq 1 \text{ MW}$

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

ALTEZZA (H) e DIAMETRO (ϕ) -

DEGLI AEROGENERATORI

TIPOLOGIA DI AEROGENERATORE	CARATTERISTICHE DEGLI ELEMENTI COSTRUTTIVI
A	altezza al mozzo (H) ≤ 5.00 metri. diametro del rotore (ϕ) ≤ 3.00 metri.
B	Altezza al mozzo (H) $5.00 \leq (H) \leq 30.00$ metri. diametro) del rotore (ϕ $3.00 \leq (H) \leq 20.00$ metri.
C	altezza al mozzo $30.00 \leq (H) \leq 50.00$ metri. diametro del rotore $20.00 \leq ((\phi) \leq 40.00$ metri.
D	Altezza al mozzo (H) > 51 metri. diametro) del rotore (ϕ) > 40 metri.

Tabella 2- Aree individuate come beni paesaggistici di cui all'articolo 134 di cui alle lettere a), b) e c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

NORMATIVA INERENTE LE AREE PAESAGGISTICAMENTE VINCOLATE	DESCRIZIONE DELLE INCOMPATIBILITÀ RISCONTRATE CON GLI OBIETTIVI DI PROTEZIONE CON LE DISPOSIZIONI INDIVIDUATE	IMPIANTI NON COMPATIBILI CON GLI OBIETTIVI DI PROTEZIONE RISCONTRATI CLASSIFICATI PER TIPO DI AEROGENERATORE
IMMOBILI E AREE DICHIARATI DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO <i>(art. 134 co. 1 lett. a) d.lgs. n 42/04):</i>	La realizzazione degli impianti eolici può compromettere l'integrità dei valori paesaggistici posti a base dell'imposizione del vincolo dichiarato, in quanto capaci di creare effetti di severa interferenza visiva tra potenziali luoghi di installazione e la correlata area vasta del territorio, alterando quadri di pregevole bellezza, ciascuno dei quali caratterizzato dalle variegate valenze paesaggistiche tipiche del territorio campano.	IMPIANTI MINI, MEDI E GRANDI CON AEREOGENERATORI DI TIPO A, B, C, D

AREE TUTELE PER LEGGE (art. 134 comma 1 lett. b) del d.lgs. n 42/04) e ss. mm. e ii.	<u>Art. 142 comma 1 lettera a)</u> Territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare.	La realizzazione di impianti eolici comporterebbe significative e profonde alterazioni alle molteplici e varie articolazioni morfo-orografiche e ai complessi sistemi naturalistici che contraddistinguono, anche in termini di rilevanza turistica internazionale, le unicità dei paesaggi costieri della Campania. Tali tipologie di impianti, per i loro notevoli impatti sulla componente visivo-percettiva, anche dal mare, costituendosi come elementi di forte dominanza specie sui margini paesaggistici, determinerebbero impatti irreversibili sui singoli caratteri naturalistici, storico-identitari e alle loro interrelazioni.	IMPIANTI MINI, MEDI E GRANDI CON AEREOGENERATORI DI TIPO B, C, D la fascia di interdizione è aumentata da 300 a 1.000 metri
	<u>Art. 142 comma 1 lettera b)</u> Territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi.	La realizzazione di impianti eolici comporterebbe significative e profonde alterazioni alla struttura, alla stabilità, alla funzionalità eco-sistemica dei territori contermini ai laghi, montani e/o vallivi, compromettendo le dinamiche e gli equilibri evolutivi dell'intero sistema lacuale, con negativa interferenza sugli aspetti visivo-percettivi, con la conseguente totale modifica dell'immagine naturale connaturata con l'unicità dei luoghi.	IMPIANTI MINI, MEDI E GRANDI CON AEREOGENERATORI DI TIPO B, C, D la fascia di interdizione è aumentata da 300 a 800 metri

Tabella 2- Aree individuate come beni paesaggistici di cui all'articolo 134 di cui alle lettere a), b) e c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

AREE TUTELATE PER LEGGE (art. 134 comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 42/04) e ss. mm. e ii.	Art. 142 comma 1 lettera c) Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna.	I requisiti di qualità ambientale della risorsa richiedono una interferenza minima sugli equilibri fondanti il sistema ambientale in relazione ad interventi ed attività che comportino l'alterazione delle dinamiche fluviali, il discorrimento delle acque, di elaborazione ed evoluzione delle sponde e degli argini, e di alluvionamento in rapporto ai fenomeni di piena. La realizzazione di impianti eolici comporterebbe significative e profonde alterazioni alla struttura, alla stabilità, alla funzionalità eco-sistemica dei territori contermini ai fiumi, compromettendo le dinamiche e gli equilibri evolutivi dell'intero sistema fluviale ed interferendo negativamente sugli aspetti percettivi con conseguente modifica dell'immagine naturale connaturata con l'essenza dei luoghi.	IMPIANTI MINI, MEDI E GRANDI CON AEREOGENERATORI DI TIPO B, C, D la fascia di interdizione è aumentata da 150 a 800 metri
	Art. 142 comma 1 lettera d) Montagne per la parte eccedente i 1.200 metri s.l.m. per la catena appenninica e per le isole.	La realizzazione di impianti eolici comporterebbe significative e profonde alterazioni ai caratteri eco-sistemici, geomorfologici e storico-identitari delle aree montane, interferendo sensibilmente sui rapporti figurativi consolidati e le forme specifiche dell'insediamento antropico montano. Infatti, tale tipologia di impianti, per le loro dimensioni, impatterebbero sulle visuali di interesse panoramico, costituite dalle linee di crinale e dalle dorsali montane.	IMPIANTI MINI, MEDI E GRANDI CON AEREOGENERATORI DI TIPO B, C, D
	Art. 142 comma 1 lettera f) Parchi e riserve nazionali e regionali , nonché i territori di protezione esterna dei parchi.	La realizzazione di impianti eolici comporterebbe significative e profonde alterazioni ai caratteri di permanenza e riconoscibilità dei caratteri paesaggistici, storico-identitari, eco-sistemici e geomorfologici dei parchi e delle riserve nazionali e regionali. Anche relativamente alle aree contigue dei parchi, la realizzazione di impianti eolici comporterebbe l'alterazione della cerniera di continuità paesaggistica ed ecologica fondamentale per la connessione tra aree protette e territorio adiacente. Tali impianti infatti, si pongono come fattore di detrazione che sfregia il valore estetico percettivo dell'area protetta, intaccando scenari, con visuali, bersagli visivi che concorrono alla riconoscibilità degli aspetti identitari e paesaggistici dei parchi e delle riserve.	Nei territori ove sono situati Parchi e Riserve Naturali della Campania di cui alla Legge Regionale 1 settembre 1993, n. 33 si rinvia alla Tabella 3 "Aree di Pregio Ambientale" Per i Parchi e riserve nazionali e per i territori di protezione esterna: Nelle zone A e B IMPIANTI MINI, MEDI E GRANDI CON AEREOGENERATORI DI TIPO A, B, C, D Nelle zone C e D IMPIANTI MINI, MEDI E GRANDI CON AEREOGENERATORI DI TIPO B, C, D

Tabella 2- Aree individuate come beni paesaggistici di cui all'articolo 134 di cui alle lettere a), b) e c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

			<u>Nei territori di protezione esterna ai parchi ed entro un buffer di 500 metri</u> IMPIANTI MINI, MEDI E GRANDI CON AEREOGENERATORI DI TIPO B, C, D
AREE TUTELATE PER LEGGE (art. 134 comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 42/04) e ss. mm. e ii.	Art. 142 comma 1 lettera g) Territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'art. 2 commi 2 e 6 del d.lgs. 18.5.2001, n. 227.	La struttura ed il funzionamento del bosco, quale perfetto ecosistema, ammettono unicamente interventi capaci di produrre limitatissime interferenze sugli equilibri paesistico-ambientali e sui correlati aspetti di percezione storico-identitaria di tale tipologia di flora naturale. La realizzazione di impianti eolici nelle aree e nelle formazioni boschive, comporterebbe significative criticità generali sulla struttura e sul funzionamento dell'ecosistema boschivo, con sensibile interferenza sulla percezione storico-identitaria, e sulla fruibilità paesaggistica dei luoghi, provocando riduzione del livello di qualità e naturalità dei boschi nonché alterando i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi forestali, oltretutto ad incidere anche sugli aspetti legati a finalità di protezione idrogeologica e di riequilibrio climatico che viene anche perseguita con cicliche azioni di rimboschimento di tali aree.	<u>entro un buffer di 500 metri dal limite dell'area boscata</u> IMPIANTI MINI, MEDI E GRANDI CON AEREOGENERATORI DI TIPO B, C, D
			<u>entro un buffer da 500 a 1.000 metri dal limite dell'area boscata</u> IMPIANTI MINI, MEDI E GRANDI CON AEREOGENERATORI DI TIPO C, D
			<u>entro un buffer da 1.000 a 1.600 metri dal limite dell'area boscata</u> IMPIANTI MINI, MEDI E GRANDI CON AEREOGENERATORI DI TIPO D
	Art. 142 comma 1 lettera h) Aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici.	La realizzazione di impianti eolici provocherebbe alterazioni degli assetti figurativi del paesaggio consolidatosi nel tempo dall'esistenza dell'uso civico, andando ad incidere sui valori idro-geo-morfologici, eco-sistemici, storico-culturali ed estetico-percettivi, producendo frammentazioni e rotture del mantenimento delle caratteristiche di tali aree, testimonianza storica di gestione territoriale, fortemente legata alla destinazione agro-silvo-pastorale, che ha determinato, dall'epoca di assegnazione degli stessi alle comunità, peculiarità e riconoscibilità del paesaggio montano-collinare.	IMPIANTI MINI, MEDI E GRANDI CON AEREOGENERATORI DI TIPO A, B, C, D <u>entro un buffer di 750 metri dal perimetro dell'uso civico</u> IMPIANTI MINI, MEDI E GRANDI CON AEREOGENERATORI DI TIPO C, D

Tabella 2- Aree individuate come beni paesaggistici di cui all'articolo 134 di cui alle lettere a), b) e c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

AREE TUTELEATE PER LEGGE (art. 134 comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 42/04) e ss. mm. e ii.			<u>entro un buffer da 750 a 1.600 metri dal perimetro dell'uso civico</u> IMPIANTI MINI, MEDI E GRANDI CON AEREOGENERATORI DI TIPO D
	<u>Art. 142 comma 1 lettera i)</u> Zone umide incluse nell'elenco previsto dal d.P.R. 13.3.1976, n. 448.	La realizzazione di impianti eolici comporterebbe significative alterazioni della struttura, della funzionalità eco-sistemica e della fruibilità paesaggistica delle zone umide, con negative interferenze generali sulle delicatissime condizioni ambientali delle zone contermini lagunari, stagnali e sub-umide, in riferimento al regime di umidità delle aree e dei suoli, alle caratteristiche pedologiche, alle caratteristiche morfologiche, ai rapporti di scambio idrico sotterraneo e superficiale con il resto della zona umida, nonché alle condizioni di delicato equilibrio di ambientale di sviluppo della copertura vegetale.	<u>fino a un buffer di 1.000 metri dal perimetro delle zone umide</u> IMPIANTI MINI, MEDI E GRANDI CON AEREOGENERATORI DI TIPO B, C, D
	<u>Art. 142 comma 1 lettera l)</u> Vulcani.	Tali zone rappresentano le tipiche unità fisiografiche che esprimono una particolare rilevanza e una connotazione specifica territoriale, unitamente al loro valore estetico-culturale, nonché esclusivo patrimonio paesaggistico della Campania. Tali zone sono dotate di enormi capacità attrattive ed evocative, tanto da costituire, nel passato, una delle impareggiabili mete del <i>Grand Tour</i> e di spettacolare scenario per l'ambientazione di altissimi poemi letterari. Pertanto, tali zone impongono forti esigenze di conservazione, anche per il patrimonio geologico, unico e non rinnovabile. La realizzazione di impianti eolici in tale connotazione territoriale dei luoghi comporterebbe un forte rischio di degrado dell'intera ed esclusiva qualità paesaggistica complessiva.	IMPIANTI MINI, MEDI E GRANDI CON AEREOGENERATORI DI TIPO A, B, C, D
	<u>Art. 142 comma 1 lettera m)</u> Zone di interesse archeologico.	La realizzazione di impianti eolici comporterebbe la compromissione delle relazioni figurative tra patrimonio archeologico e contesto di giacenza, andando ad incidere irrimediabilmente sulle esigenze di conservazione e valorizzazione, nonché sugli aspetti relativi alla leggibilità e fruibilità delle stesse permanenze archeologiche. Pertanto, in queste aree si deve evitare ogni alterazione della integrità visuale e ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e di riqualificazione del contesto archeologico.	<u>fino a un buffer di 1.000 metri dal perimetro dell'area o bene di interesse archeologico</u> IMPIANTI MINI, MEDI E GRANDI CON AEREOGENERATORI DI TIPO A, B, C, D <u>entro un buffer da 1.000 metri a 5.000 metri dal perimetro dell'area o bene di interesse archeologico</u> IMPIANTI MINI, MEDI E GRANDI CON AEREOGENERATORI DI TIPO B, C, D

Tabella 2- Aree individuate come beni paesaggistici di cui all'articolo 134 di cui alle lettere a), b) e c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

IMMOBILI E AREE DISCIPLINATE DAI PIANI TERRITORIALI PAESAGGISTICI (PP.TT.PP.) (art. 134 comma1, lett. c) d.lgs. n 42/04)	<u>D.M. n. 13.11.1996</u> P.T.P. del Matese	La realizzazione di impianti eolici comporterebbe significative e profonde alterazioni alle molteplici articolazioni morfologiche e ai complessi sistemi naturalistici che contraddistinguono le variegata identità culturali del territorio della Campania che costituiscono un patrimonio collettivo di eccezionale bellezza. Tali tipologie di impianti, per i loro notevoli impatti sulla componente visivo-percettiva, costituendosi come elementi di forte dominanza maggiormente sui margini paesaggistici, determinerebbero notevoli impatti sui valori storici, archeologici, architettonici, paesistici ed ambientali oggetto di particolare tutela da parte di ciascun Piano Territoriale Paesaggistico. Pertanto, la conservazione di tali categorie di beni paesaggistici è indispensabile in quanto rappresentano parti pregiate del territorio regionale che caratterizzano il paesaggio dell'intera regione e la cui tutela e valorizzazione è indispensabile per lo sviluppo socio economico del territorio campano e delle sue collettività.	IMPIANTI MINI, MEDI E GRANDI CON AEREOGENERATORI DI TIPO A, B, C, D
	<u>D.M. n. 23.01.1996</u> P.T.P. di Roccamonfina		
	<u>D.M. n. 23.01.1996</u> P.T.P. di Caserta e San Nicola La Strada		
	<u>D.M. n. 30.9.1996</u> P.T.P. del Taburno		
	<u>D.M. n. 06.11.1995</u> P.T.P. di Agnano e Collina dei Camaldoli		
	<u>D.M. n. 14.12.1995</u> P.T.P. di Posillipo		
	<u>D.M. n. 06.11.1995</u> P.T.P. dei Campi Flegrei		
	<u>D.M. n. 06.11.1995</u> P.T.P. di Capri e Anacapri		
	<u>D.M. n. 14.12.1995</u> P.T.P. dell'Isola d'Ischia		
	<u>D.M. n. 01.3.1971</u> P.T.P. di Procida		
	<u>D.M. n. 28.12.1998</u> P.T.P. Comuni Vesuviani		
	<u>D.M. n. 23.01.1996</u> P.T.P. del Cilento Costiero		
	<u>D.M. n. 23.01.1996</u> P.T.P. del Cilento Interno		
	<u>D.M. n. 23.01.1996</u> P.T.P. Terminio Cervialto		
	<u>Legge Regione Campania 27.6.1987 n. 35 e ss.mm. e ii. P.U.T. Penisola Sorrentino-amalfitana</u>		

Tabella 3- Aree di particolare pregio ambientale

DISPOSIZIONE NORMATIVA O REGOLAMENTARE INERENTE LE AREE PROTETTE	DESCRIZIONE DELLE INCOMPATIBILITÀ RISCONTRATE CON GLI OBIETTIVI DI PROTEZIONE CON LE DISPOSIZIONI INDIVIDUATE	IMPIANTI NON COMPATIBILI CON GLI OBIETTIVI DI PROTEZIONE RISCONTRATI CLASSIFICATI PER TIPO DI AEROGENERATORE
Parchi e Riserve Naturali della Campania di cui alla Legge Regionale 1 settembre 1993, n. 33 Inserite nell'Elenco ufficiale delle aree naturali protette del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Oasi di protezione e rifugio della fauna individuate ai sensi della normativa regionale vigente, geositi Corridoi ecologici di cui al PTR	La Regione Campania tutela le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale e che ne costituiscono il patrimonio naturale. I parchi e le Riserve Naturali, sono sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di gestione allo scopo di perseguire, in particolare, le finalità di conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di formazioni geopaleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri ecologici. In esse l'applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale devono essere idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia di valori antropologici, archeologici, storici e architettonici, e delle attività agro - silvo - pastorali e tradizionali, nonché la difesa e ricostruzione degli equilibri idrici e idrogeologici. In questo contesto la realizzazione di impianti eolici comporterebbe significative e profonde alterazioni, il degrado degli habitat naturali e seminaturali e della flora nonché la perturbazione delle specie di fauna selvatiche e degli habitat di specie per cui i parchi e le riserve sono stati designati. In particolare, si rileva un elevato e riconosciuto rischio di mortalità per gli uccelli, un elevato e riconosciuto rischio di mortalità per i chiroterteri, un elevato consumo di suolo a carico di habitat naturali e seminaturali e habitat di specie, un aumento della pressione antropica con l'apertura di nuove piste e la realizzazione delle infrastrutture annesse e l'alterazione dei valori scenici e panoramici.	IMPIANTI MINI, MEDI E GRANDI CON AEROGENERATORI DI TIPO B, C, D

Tabella 3- Aree di particolare pregio ambientale

Direttiva Comunitaria n. 43 del 21 maggio 1992, (92/43/CEE) del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Direttiva "Habitat")	La salvaguardia, la protezione e il miglioramento della qualità dell'ambiente, compresa la conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche, costituiscono un obiettivo essenziale di interesse generale. La realizzazione di impianti eolici comporterebbe significative e profonde alterazioni, il degrado degli habitat naturali e seminaturali e della flora nonché la perturbazione delle specie di fauna selvatiche e degli habitat di specie per cui le zone sono state designate. In particolare, si rileva un elevato e riconosciuto rischio di mortalità per gli uccelli, un elevato e riconosciuto rischio di mortalità per i chiroterti, un elevato consumo di suolo a carico di habitat naturali e seminaturali e habitat di specie ed infine, un aumento della pressione antropica con l'apertura di nuove piste e la realizzazione delle infrastrutture annesse.	IMPIANTI MINI, MEDI E GRANDI CON AEREOGENERATORI DI TIPO B, C, D
Direttiva Comunitaria del Consiglio del 2 aprile 1979 (79/409/CEE) concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Direttiva Comunitaria n. 43 del 21 maggio 1992, (92/43/CEE) del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (Direttiva "Habitat") (Istitutiva dei SIC), Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 258 del 6 novembre 2007)	Il D.M. 17 ottobre 2007 all'art. 5 comma 1 lettera l) pone il divieto di "realizzazione di nuovi impianti eolici ..." La realizzazione degli impianti eolici in Zone di Protezione Speciale (ZPS) interferisce con il ciclo biologico degli uccelli selvatici in quanto altera i loro cicli migratori, e la loro nidificazione. la salvaguardia, la protezione e il miglioramento della qualità dell'ambiente, compresa la conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche, costituiscono un obiettivo essenziale di interesse generale. La realizzazione di impianti eolici comporterebbe significative e profonde alterazioni, il degrado degli habitat naturali e seminaturali e della flora nonché la perturbazione delle specie di fauna selvatiche e degli habitat di specie per cui le zone sono state designate. In particolare, si rileva un elevato e riconosciuto rischio di mortalità per gli uccelli, un elevato e riconosciuto rischio di mortalità per i chiroterti, un elevato consumo di suolo a carico di habitat naturali e seminaturali e habitat di specie ed infine, un aumento della pressione antropica con l'apertura di nuove piste e la realizzazione delle infrastrutture annesse.	IMPIANTI MINI, MEDI E GRANDI CON AEREOGENERATORI DI TIPO A, B, C, D

Tabella 3- Aree di particolare pregio ambientale

Convenzione sulle zone umide di importanza internazionale firmata a Ramsar (Iran) il 2 febbraio 1971 ratificata e resa esecutiva dall'Italia col DPR n. 448 del 13 marzo 1976 e con il successivo DPR n. 184 dell'11 febbraio 1987.	In considerazione dell'importante ruolo che la zona umida riveste, nel suo complesso, per l'avifauna acquatica, soprattutto quale habitat di sosta e alimentazione durante il periodo delle migrazioni per numerose specie di uccelli acquatici la realizzazione degli impianti eolici in Zone “Ramsar” interferisce con la presenza degli uccelli selvatici in quanto altera i loro cicli migratori e la loro nidificazione, comporta un elevato rischio di mortalità per impatto con torri eoliche.	IMPIANTI MINI, MEDI E GRANDI CON AEREOGENERATORI DI TIPO A, B, C, D
Important Bird Areas Nate da un progetto di BirdLife International realizzato in Italia dalla Lipu la Corte di giustizia europea (con le sentenze nelle cause <u>C-3/96</u>, <u>C-374/98</u>, <u>C-240/00</u> e <u>C-378/01</u>) ha stabilito che le IBA sono il riferimento scientifico per la designazione delle Zone di Protezione Speciale.	La realizzazione degli impianti eolici in IBA (Important Bird and Biodiversity Areas) interferisce con la presenza degli uccelli selvatici in quanto altera i loro cicli migratori e la loro nidificazione in queste aree.	IMPIANTI MINI, MEDI E GRANDI CON AEREOGENERATORI DI TIPO A, B, C, D

Tabella 4- Aree vulnerabili, caratterizzate da pericolosità ovvero da rischio idrogeologico

DISPOSIZIONE NORMATIVA O REGOLAMENTARE INERENTE LE AREE VULNERABILI, CARATTERIZZATE DA PERICOLOSITA' E/O DA RISCHIO IDROGEOLOGICO	DESCRIZIONE DELLE INCOMPATIBILITÀ RISCONTRATE CON GLI OBIETTIVI DI PROTEZIONE CON LE DISPOSIZIONI INDIVIDUATE	IMPIANTI NON COMPATIBILI CON GLI OBIETTIVI DI PROTEZIONE RISCONTRATI CLASSIFICATI PER TIPO DI AEROGENERATORE
Aree che presentano vulnerabilità ambientali del tutto incompatibili con la realizzazione di impianti eolici, individuate tra quelle per le quali è stato apposto il vincolo idrogeologico di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani)	L'incompatibilità si riferisce alle aree a vincolo idrogeologico che presentano bosco in quanto si possono determinare danni, anche irreversibili alla struttura e alla composizione del bosco, alla vegetazione nella fase di installazione e in quella di dismissione per: costruzione viabilità; aree di sedime delle torri; trasporto sull'area di sedime del mozzo e del rotore.	Per le aree vincolate con presenza del bosco: tutti gli impianti. Per le aree vincolate non boscate: tutti gli impianti con caratteristiche di potenza "Grande" ($P \geq 1$ Mw) e con aerogeneratore di tipo B o superiore.
Aree caratterizzate da rischio e/o pericolosità idrogeologico e/o idraulico nei vigenti Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I./P.S.A.I.) adottati dalle Autorità di Bacino presenti sul territorio della Regione Campania (legge 183/1989, legge regionale 8/1994, d.lgs 152/2006 e s.m.i.) ovvero dall'Autorità di Bacino di distretto (legge 221/2015).	Casi di incompatibilità differenziati in base a dove ricade la zona interessata dall'impianto, secondo le Norme di attuazione del P.A.I./P.S.A.I. vigente dell'Autorità di Bacino territorialmente competente: 1. Autorità di bacino Liri Garigliano e Volturno 2. Autorità di Bacino regionale Campania Centrale 3. Autorità di Bacino regionale Campania Sud ed interregionale del fiume Sele 4. Autorità di Bacino della Puglia (pro parte) 5. Autorità di Bacino dei fiumi Trigno Biferno Fortore Saccione e Minori	CASI DI INCOMPATIBILITÀ DIFFERENZIATI IN BASE A DOVE RICADE LA ZONA INTERESSATA DALL'IMPIANTO, SECONDO LE NORME DI ATTUAZIONE DEL P.A.I./P.S.A.I. VIGENTE DELL'AUTORITÀ DI BACINO TERRITORIALMENTE COMPETENTE

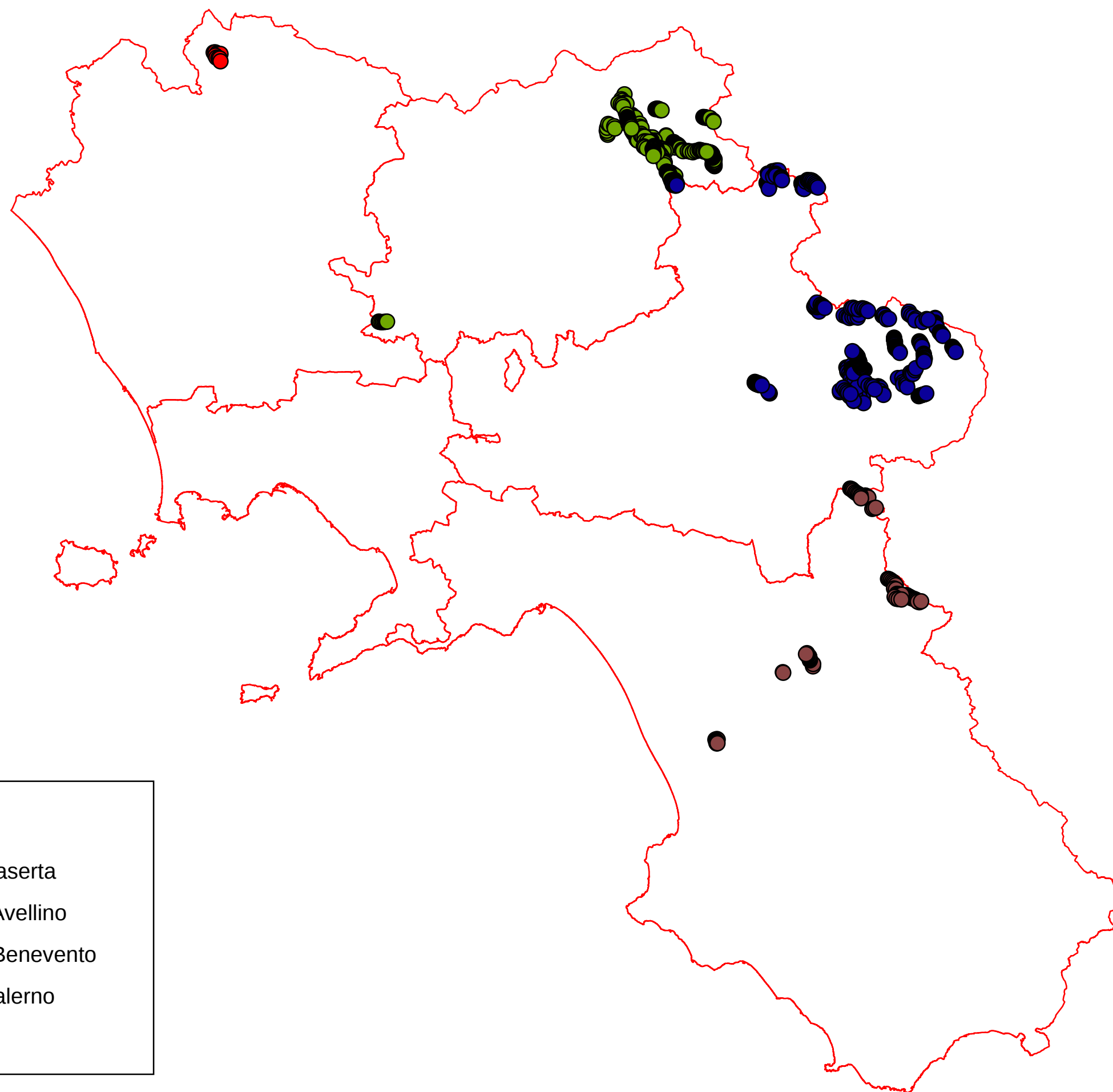
Tabella 5- Aree DI PREGIO AGRICOLO

DISPOSIZIONE NORMATIVA O REGOLAMENTARE INERENTE LE AREE DI PREGIO AGRICOLO O DI PREGIO PAESAGGISTICO IN QUANTO TESTIMONIANZA DELLA TRADIZIONE AGRICOLA	DESCRIZIONE DELLE INCOMPATIBILITÀ RISCONTRATE CON GLI OBIETTIVI DI PROTEZIONE CON LE DISPOSIZIONI INDIVIDUATE	IMPIANTI NON COMPATIBILI CON GLI OBIETTIVI DI PROTEZIONE RISCONTRATI CLASSIFICATI PER TIPO DI AEROGENERATORE
Aree agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale adibite a colture di pregio (indicate a livello particellare su i suoli agricoli -zona E- come attestati nel certificato di destinazione urbanistica e successivo accertamento sul portale SIAN di AGEA di presenza sulle particelle di colture viticole a marchio DOC/DOCG).	L'incompatibilità è riferita alla condizione che esse presentano <i>in toto</i> quelle espressioni del territorio richiamate dal comma 7 dell'art. 12 del D.Lgs 387/03 e dal punto f) dell'Allegato 3 del DM 10 settembre 2010, non solo in quanto di particolare valore economico ma anche come espressione di combinazioni, consolidate nel tempo, di fattori che determinano un vino di alta qualità e immediatamente riconoscibile (posizione geografica, denominazione, terreno/suolo, clima, vitigno, modalità di cultura in vigna e di vinificazione/affinamento in cantina, modalità di commercializzazione e di consumo). Quindi non solo fattori fisici, chimici, ma anche antropici e storici (<i>terroir</i>). Tra l'altro, per il punto f) dell'Allegato 3 del DM 10 settembre 2010, le Regioni non sono chiamate a una obbligatorietà ma, con le modalità di cui al paragrafo 17 del DM succitato, ad una possibilità di designazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti. Cosa che viene qui richiamata.	IMPIANTI MINI, MEDI E GRANDI CON AEROGENERATORI DI TIPO A, B, C, D

DG GOVERNO DEL TERRITORIO
UOD SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE

Pale eoliche rilevate al 2012

Figura 1



Legenda

- n. 10 pale eoliche in esercizio provincia di Caserta
- n. 315 pale eoliche in esercizio provincia di Avellino
- n. 280 pale eoliche in esercizio provincia di Benevento
- n. 75 pale eoliche in esercizio provincia di Salerno
- limiti provinciali

Figura 2

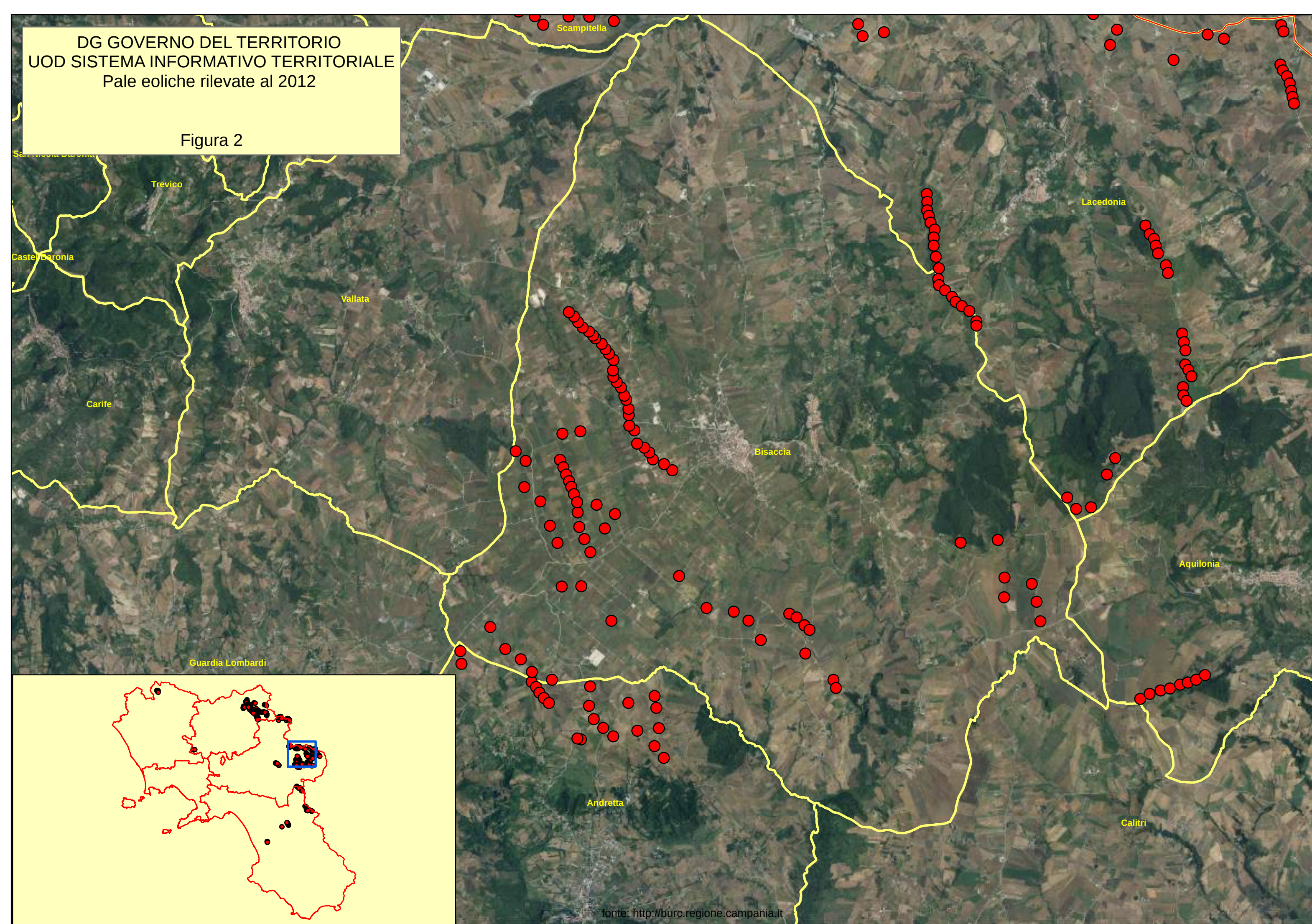
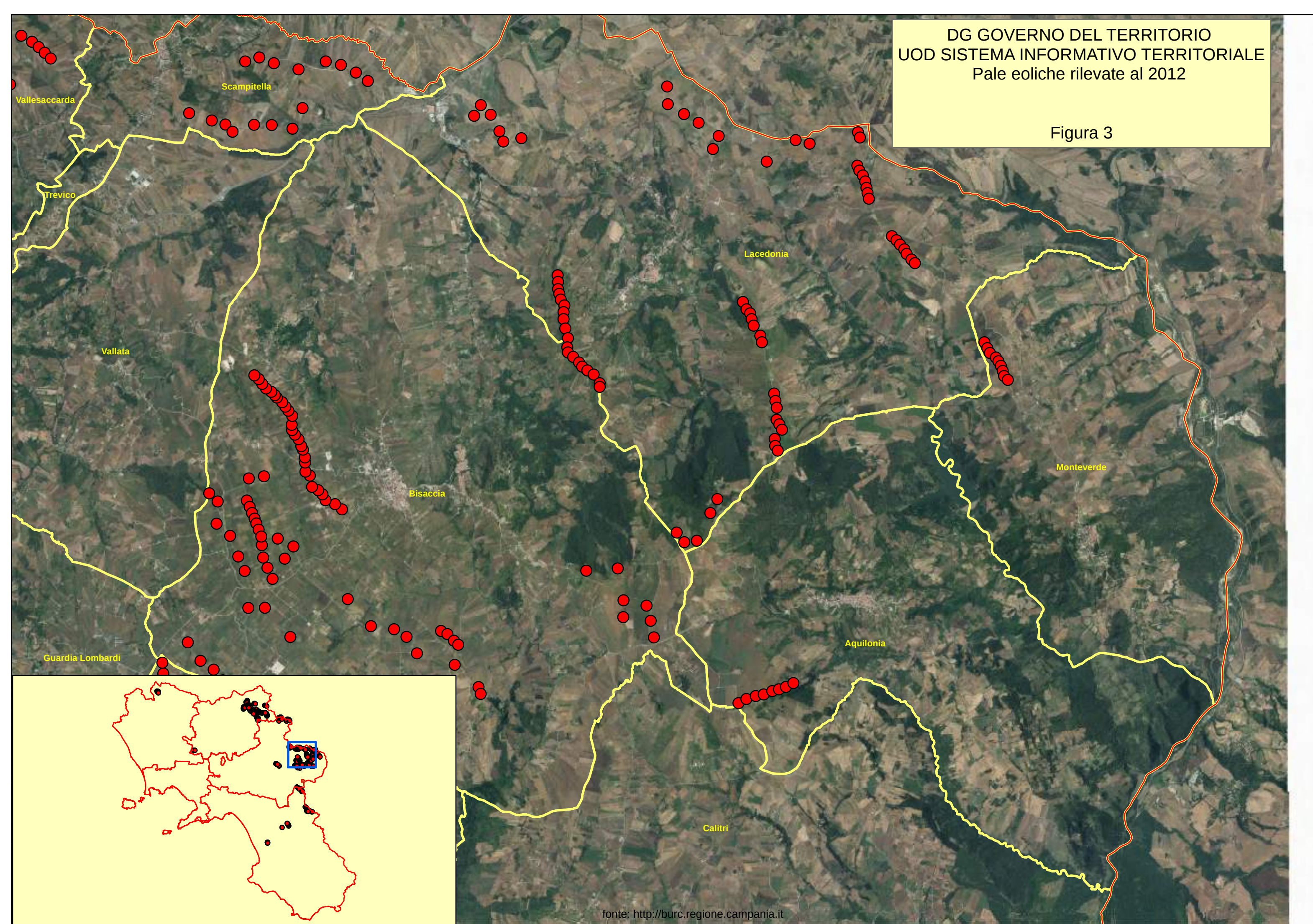


Figura 3



Comuni con impianti eolici

Figura 4

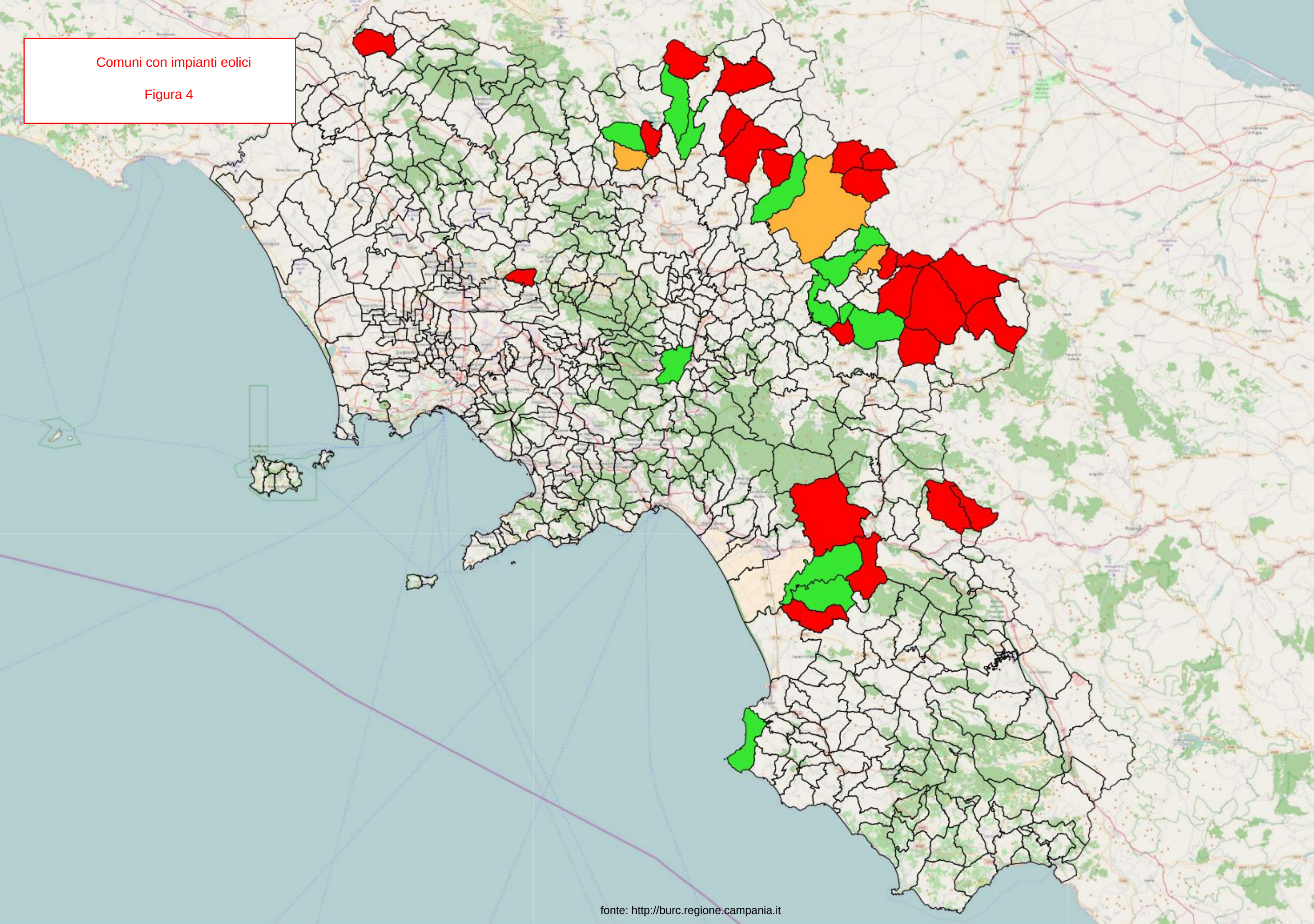


Foto 1



Foto2

